CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO

Comunità Collinare TRA LANGA E MONFERRATO

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI PER ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 05 DIC 2018 nella residenza della Comunità Collinare Tra Langa e Monferrato (AT), Via Roma,13 Costigliole d'Asti.

Tra

la delegazione trattante di parte pubblica composta da :
- Dott. Vincenzo Carafa
- Dott.ssa Cerruti Gabriella
- sig. Francalanci Giampaolo assente giustificato

E

la delegazione di parte sindacale composta:

dal dott. Silvio Nargi rappresentante della FP CISL,

dal sig. Orco Pasquale in qualità di Rsu CISL;

Le parti come sopra rappresentate concordano sulle materie trattate e di seguito risultanti sottoscrivendole in apposito spazio

Le parti

Dato atto che ai sensi dell'art. 7 del CCNL 2016-2018 la contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3;

Dato atto inoltre che, l'Ente ha provveduto a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative;

Considerato che Unione ha convocato la delegazione sindacale di cui all'art. 7, comma 2, del CCNL 21.05.2018;

Rilevata la necessità di definire la destinazione delle somme relative al costituito fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività secondo le modalità previsti dall'art. 67-68-69 CCNL 2016-2018;

Visti gli artt.7 e 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 21 maggio 2018;

Stipulano i seguenti istituti di contrattazione integrativa

TRATTAMENTO ECONOMICO
ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente C.D.I. si applica a tutto il personale non dirigente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato, dipendente della Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato.
2. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D. Lgs 165 del 2001.
3. Al personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione riguardanti l'ente di appartenenza, si applica il contratto collettivo nazionale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL, della nuova e specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale.

Art. 2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione e di stipula del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2018 per la parte economica.
2. Gli effetti del presente contratto decentrato integrativo decorrono dal giorno successivo alla data della sottoscrizione.
3. Il presente C.D.I. ha durata annuale e si riferisce alle modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, che sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.
4. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal revisore dei conti secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Diversamente, l'organo di governo dell'Ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.
5. Il presente CDI conserva la propria efficacia fino alla stipulazione, del successivo contratto collettivo decentrato integrativo.

6. L'Ente è tenuto a trasmettere all'ARAN, entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri.

Art. 3

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' E PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO

1. La determinazione del fondo relativo all'anno 2018 di cui all'art. 67-68-69 del CCNL 2016-2018, costituito dalle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, avverrà, secondo lo schema allegato al presente contratto.

	2018
RISORSE STABILI ART. 67 COMMA 1 e 2	IMPORTI (EURO)
CCNL 2016-2018 art. 67 comma 1	€ 47.779,73
Rideterminazione per incremento stipendio (art. 67 c. 2 lettera b) CCNL 2016/2018 – Dichiarazione congiunta	€ 1.049,49
TOTALE RISORSE STABILI ART. 67 COMMA 1 e 2	**48.829,22**
RISORSE FACOLTATIVE ART. 67 COMMA 3	IMPORTI (EURO)
CCNL 2006-2007 art. 67 comma 3 lett. A)	€ 2.000,00
CCNL 1998-2001 art.15 c. 1 lett.K quote per la progettazione (prima entrata in vigore DLGS 50/2016)	€ 12.860,00
CCNL 2016/18 dichiarazione congiunta n. 1 - Incentivi funzioni tecniche art. 113 del DLgs 50/2016	€ 2.000,00
TOTALE RISORSE FACOLTATIVE ART. 67 COMMA 3	**16.860,00**
TOTALE RISORSE DECENTRATE	**65.689,22**
Somme destinate allo straordinario	€ 11.615,00

La ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie indicate all'art. 68 CCNL 2016-2018 avverrà come segue.

Utilizzo delle risorse decentrate anno 2018	
DESCRIZIONE	IMPORTI (Euro)
CCNL 2016-2018 Art. 68 comma 2 lett a) (premi correlati alla performance organizzativa)	3.851,06
CCNL 2016-2018 Art. 68 comma 2 lett b) (premi correlati ala performance individuale)	0,00
CCNL 2016-2018 Art. 68 comma 1 (progression orizzontali anni precedenti)	€ 23.951.76
CCNL 2016-2018 Art. 68 comma 2 lett J (progression orizzontali con decorrenza nell'anno di riferimento	0,00
CCNL 2016-2018 Art. 68 c. 2 lett. d) (indennità di turno, reperibilità e compensi 24 c. 1 ccnl 14.09.2000)	€ 2.000,00
CCNL 2016/2018 Art 68 c 2 lett c) e art. 70 bis CCNL 2016/2018 indennità condizioni di lavoro	€ 3.240,00
CCNL 2016-2018 Art. 68 c.2, lett e) e art. 70-quinquies CCNL 2016-2018	€ 7.950,00
CCNL 2016-2018 Art 56 quinquies (indennità di servizio esterno agenti P.L.)	2.336,40
CCNL 2016-2018 Art. 68 comma 1 (indennità di comparto quota carico fondo)	€ 7.500,00
CCNL 2016-2018 Art. 68 c.2 lett g), art. 67 c.3 lett c) e art. 70-ter	€ 14.860,00
Straordinario art. 14 CCNL 1/4/99 ART 38 (code)	€ 11.615,00
TOTALE RISORSE DECENTRATE 2018	**€ 65.689,22**

Art. 4

PROGRESSIONI ORIZZONTALI

- Le progressioni economiche, ai sensi dell'art. 16 del CCNL 2016-2018, sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisiste e certificate a seguito di processi formativi. La selezione terrà anche conto dell'anzianità di permanenza del dipendente nell'attuale categoria. Non sono previste per l'anno 2018 progressioni orizzontali.

COMPENSI, INDENNITA' E ALTRI BENEFICI ECONOMICI

Art. 5
INDENNITA'

Indennità condizioni di lavoro

E' prevista l'indennità condizioni lavoro per il personale sottoposto all'esposizione continua e diretta al contatto con sostanze chimiche e biologiche, ovvero come da piano di valutazione dei rischi ai sensi della Legge 626/94, nonché i lavori di manutenzione stradale e segnaletica in presenza di traffico, e l'attività dei conduttori di macchine complesse, scuolabus ecc.
Si prevede anche l'indennità condizioni di lavoro per il personale che svolge la funzione di autista servizio raccolta carta. Vengono attribuite € 30,00 per la mansione supplementare svolta e € 30,00 per l'orario svantaggiato svolto. I dipendenti coinvolti nel servizio per l'anno 2018 sono due.

Non è prevista tale indennità per gli agenti di Polizia Locale.

I servizi per cui è prevista l'indennità sono:

SERVIZIO	**Nr. Persone**	**2018**
Personale addetto alla squadra manutentiva;	5	30,00 €
Personale addetto al servizio raccolta carta	2	60,00

Reperibilità

E' l'attività di rientro in servizio, entro 30 minuti, su chiamata per svolgere un intervento d'emergenza. Il rientro in servizio determina il pagamento straordinario e la perdita dell'indennità di reperibilità oraria. L'Ente ricorre all'istituto della reperibilità per il servizio viabilità.

Specifiche responsabilità

Si concordano le seguenti specifiche responsabilità per le quali verrà corrisposto un importo complessivo di € 7.950,00 annui per l'anno 2018.
Criteri con cui individuare il personale a cui applicare l'indennità:

1) Coordinamento di ufficio contravvenzioni, e dei correlati procedimenti amministrativi in piena autonomia gestionale e organizzativa € 2.500,00;
2) Incarichi istruttoria atti amministrativi di competenza del Comandante € 2.000,00;
3) Coordinamento servizio pattugliamento € 1.500,00 (proporzionato per gli effettivi 6 mesi di incarico)
4) Responsabile della gestione dei mercati € 500,00;
5) Coordinamento di ufficio finanziario e dei relativi procedimenti amministrativi in piena autonomia gestionale e organizzativa € 1.0000,00;

6) Gestione di procedimenti di media complessità € 600,00 per n. 2 unità servizio viabilità

L'attribuzione della presente indennità è di competenza del responsabile di settore e proporzionato al relativo periodo in servizio.

Indennità servizio esterno agenti di polizia locale

Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 - Euro 10,00.

2. L'indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti esterni. Viene stabilito un importo pari a € 30,00 mensili per ciascun agente di polizia locale che svolga servizio esterno.

Art. 6

COMPENSI RELATIVI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE

1. L' attribuzione dei compensi di produttività è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.
2. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati.
3. La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti dirigenti e/o responsabili nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema di misurazione e valutazione della performance.
4. Qualora ci fossero risorse disponibili, ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'amministrazione, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 68 comma 2 lettera b) del CCNL del 21/05/2018, che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.
5. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, non potrà comune essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del comma precedente.
6. Tenuto conto degli accordi intercorsi in occasione dell'incontro del 17/10/2018, si concorda di suddividere il fondo in oggetto nei seguenti importi presunti al netto delle indennità convenute ed effettivamente corrisposte ai fra le diverse categorie di dipendenti:
   - Personale polizia locale € 6.501,40 a dedurre particolari responsabilità per € 5.750,00

- Personale viabilità € 4.428,81 a dedurre indennità varie per € 2.640,00
- Personale uffici amministrativi € 1.310,84

ART. 7

BUONI PASTO

Ai sensi della normativa vigente il buono pasto verrà erogato ai dipendenti, solo in considerazione del lavoro mattutino con prosecuzione nelle ore pomeridiane.

ART. 8

ASSENZE PER MALATTIA

Le parti convengono, conformemente alle disposizioni attuali, in caso di assenza per malattia superiori ai 30 giorni annui, una decurtazione dell'importo del compenso sulla performance organizzativa e individuale pari allo 5 % del complessivo.

Sono fatte salve le assenze per malattia grave, terapie salvavita, ricoveri ospedalieri e post-ricoveri, maternità obbligatoria, L.104, infortuni conformemente alle normative di tutela vigenti.

ART. 9

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Gli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi al personale dipendente dell'ente verranno corrisposti in base al nuovo ***«Regolamento comunale recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50»*** *approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 48 del 11/07/2018.* Inoltre, agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi al personale dipendente dell'ente, verrà fatto fronte con prelevamento sulle quote degli stanziamenti annuali riservate alle spese di progettazione o, comunque, di realizzazione delle singole opere pubbliche o dei lavori pubblici inclusi negli strumenti programmatori dell'ente;
Ogni singolo progetto di lavoro pubblico, ovvero per ogni singolo atto di pianificazione urbanistico comunque denominato, gli oneri per la costituzione del fondo da ripartire ai sensi del suddetto regolamento, saranno impegnati con apposito provvedimento di determinazione ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Art. 10

LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI ED IMPREVEDIBILI

Si specifica che per eventi eccezionali, devono intendersi tutti quelli che, se pur prevedibili, non rientrano nell'ordinaria attività dei servizi,

né sono inquadrabili nell'ambito di un preciso piano di attività finanziabili con le risorse ordinarie, oppure pur rientrando in eventi programmabili e di competenza, assumono il carattere di eccezionalità per la particolare e straordinaria dimensione.

Art. 11
Dipendenti in posizione di distacco

Per quanto riguarda i dipendenti distaccati funzionalmente dal Comune di Costigliole d'Asti per i servizi associati, in assenza di specifica norma di CCNL, si concorda che: il trattamento economico accessorio collegato ai diritti acquisiti sarà erogato dall'Ente di appartenenza ed allo stesso rimborsati dall'Unione insieme al trattamento economico fondamentale.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la parte pubblica

Parte Sindacale

FPS CISL

RSU